



EUROPEAN COMMISSION
HEALTH & CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL

Unit G5 - Veterinary Programmes

SANCO/10856/2012

*Programmes for the eradication, control and monitoring of certain
animal diseases and zoonoses*

**Eradication programme for Sheep and Goat
Brucellosis (B. Melitensis)**

Approved* for 2012 by Commission Decision 2011/807/EU

Italy

* in accordance with Council Decision 2009/470/EC

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

1. Identification of the programme

Member state : ITALIA

Disease Sheep and goat brucellosis (B. melitensis)

Species : Sheep and goats

This program is multi annual : no

Request of Community co-financing from
beginning of : 2012

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

1.1 Contact

Name : Morgan Avetta

Phone : +39-06-59946695

Fax. : +39-06-59946185

Email : m.avetta@sanita.it

2. Historical data on the epidemiological evolution of the disease

A concise description is given with data on the target population (species, number of herds and animals present and under the programme), the main measures (testing, testing and slaughter, testing and killing, qualification of herds and animals). The information is given for distinct periods if the measures were substantially modified. The information is documented by relevant summary epidemiological tables, graphs or maps.

(max. 32000 chars) :

In ALLEGATO 1 (Tabella 1 e 2) sono elencati i controlli effettuati in Italia e la prevalenza, dal 2003 al 2009.

Dall'analisi dei dati pervenuti dalle Regioni in merito all'attività di eradicazione effettuata nell'anno 2009 non risulta nessun particolare cambiamento rispetto all'anno 2008.

Il patrimonio ovino e caprino nazionale, i controlli effettuati e la percentuale d'infezione rimane sostanzialmente uguale a quanto rilevato nel 2008.

Si conferma un'ampia area, riguardante le Regioni del Nord e del Centro Italia, prossima al raggiungimento della qualifica di ufficialmente indenne.

In ALLEGATO 1 (Tabella 3) sono visualizzabili le province italiane ufficialmente indenni da brucellosi ovi-caprina, con aggiornamento al 01-07-2010.

3. Description of the submitted programme

A concise description of the programme is given with the main objective(s) (monitoring, control, eradication, qualification of herds and/or regions, reducing prevalence and incidence), the main measures (testing, testing and slaughter, testing and killing, qualification of herds and animals, vaccination), the target animal population and the area(s) of implementation and the definition of a positive case.

(max. 32000 chars) :

Il programma è annuale e per il 2012 si prefigge i seguenti scopi:

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

- il proseguimento e l'intensificazione delle misure di polizia sanitaria e profilassi della brucellosi ovina e caprina;
- l'intensificazione dell'azione di risanamento degli allevamenti infetti, al fine dell'ottenimento della qualifica di ufficialmente Indenne o indenne in caso di vaccinazione;
- il mantenimento della qualifica di Ufficialmente Indenne, o indenne in caso di vaccinazione, per gli allevamenti che hanno già raggiunto tale obiettivo.

L'obiettivo previsto per l'anno 2012 prevede il raggiungimento (o, se del caso, il mantenimento) dei requisiti per la concessione della qualifica di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina delle Regioni del Centro Nord e un graduale avvicinamento agli stessi da parte delle altre Regioni nonché il raggiungimento di livelli di attività sufficienti, laddove questi siano ancora carenti, come in alcune Regioni del Sud.

Il Ministero della Salute considerata la persistenza della malattia in alcune Regioni del sud Italia, ha previsto il rinnovo dell'ordinanza del 14-11-2006 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di Tuberculosis, Brucellosi bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina, Leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia", che prevede ulteriori misure di controllo per le sopra elencate malattie (che ha validità fino al 31/12/2009).

Per quanto riguarda il territorio della Regione Sicilia l'obiettivo consiste in un controllo della diffusione della malattia ricorrendo anche alla vaccinazione.

4. Measures of the submitted programme

4.1 Summary of measures under the programme

Duration of the programme : 2012

First year :

- Control
- Testing
- Slaughter and animals tested positive
- Killing of animals tested positive
- Vaccination
- Treatment
- Disposal of products
- Eradication, control or monitoring

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

4.2 Organisation, supervision and role of all stakeholders involved in the programme

Describe the authorities in charge of supervising and coordinating the departments responsible for implementing the programme and the different operators involved. Describe the responsibilities of all involved.

(max. 32000 chars) :

- 1) Ministero della Salute: è l'organo centrale del Servizio sanitario nazionale, preposto alla funzione di indirizzo e programmazione in materia sanitaria, alla definizione degli obiettivi da raggiungere per il miglioramento dello stato di salute della popolazione, e alla determinazione dei livelli di assistenza da assicurare a tutti i cittadini in condizioni di uniformità, sull'intero territorio nazionale. Il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti ha competenze, tra l'altro, sul settore della Sanità Animale.
 - 2) Assessorati Regionali alla Sanità: rappresentano le strutture preposte all'organizzazione, sul proprio territorio, dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute; provvedono inoltre alla programmazione degli interventi da compiere, coordinando l'azione delle A.S.L. e verificandone l'operato.
 - 3) Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), rappresentano le unità operanti sul territorio; esse provvedono ad assicurare i livelli di assistenza nel proprio ambito territoriale attraverso i propri servizi. Dipendono amministrativamente e finanziariamente dalle Regioni, pur godendo di ampia autonomia gestionale.
 - 4) Istituti zooprofilattici sperimentali: sono enti sanitari di diritto pubblico dotati di autonomia gestionale ed amministrativa, che rappresentano lo strumento tecnico ed operativo del Servizio sanitario nazionale, in particolare per quanto riguarda la Sanità animale, il controllo della salubrità e qualità degli alimenti di origine animale, l'igiene degli allevamenti e il corretto rapporto tra insediamenti umani, animali e l'ambiente.
- Ogni I.Z.S. provvede, tramite prove interlaboratorio tra la sede centrale e le sezioni diagnostiche provinciali, ad assicurare l'uniformità della diagnosi della brucellosi sul territorio di competenza. Il Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi organizza annualmente prove interlaboratorio tra i dieci I.Z.S.

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

presenti in Italia.

Con Decreto Ministeriale 4 ottobre 1999, l'I.Z.S. dell'Abruzzo e Molise, con sede in Teramo, è stato designato quale Centro di referenza nazionale per le brucellosi.

Ulteriori informazioni sul Ministero della Salute, ed in particolare sulla Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti possono essere reperite consultando il sito <http://www.ministerosalute.it/>

4.3 Description and demarcation of the geographical and administrative areas in which the programme is to be implemented

Describe the name and denomination, the administrative boundaries, and the surface of the administrative and geographical areas in which the programme is to be applied. Illustrate with maps.

(max. 32000 chars) :

Il programma sarà applicato sull'intero territorio nazionale tenendo conto delle differenze epidemiologiche evidenziate nelle diverse aree del paese. La quota di co-finanziamento comunitario viene richiesta per le sole province o regioni non ufficialmente indenni. Le regioni e le province già riconosciute come ufficialmente indenni predisporranno programmi di sorveglianza e controllo d'intesa col Ministero della Salute e il Centro di Referenza Nazionale.

Il Ministero della Salute potenzierà le misure di lotta in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia contro tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovicaprina e leucosi, rinnovando l'Ordinanza Ministeriale 14-11-2006. In sintesi l'ordinanza prevederà le seguenti misure di rinforzo:

- obbligo di utilizzo, da parte dei Servizi Veterinari Locali, del sistema informatico SANAN, disponibile su Internet, attraverso il quale il Ministero della Salute e le Regioni possono costantemente monitorare e modulare l'attività effettuata dai Servizi Veterinari sul territorio;
- controllo degli animali in transumanza tramite appositi format elettronici, disponibili sulla Banca Dati Nazionale, e la georeferenziazione dei pascoli di destinazione;
- blocco delle movimentazioni di animali verso o dagli allevamenti con qualifica sanitaria sospesa, salvo nei casi di invio al macello;
- intensificazione della sorveglianza al macello con esami batteriologici sui capi dubbi o positivi; gli I.L.Z.Z. SS. locali in seguito ad isolamento, inviano il materiale al Centro di Referenza Nazionale per la tipizzazione dei ceppi batterici;
- tutti gli animali positivi devono essere identificati immediatamente e non oltre le 48 ore dalla notifica ufficiale, con identificazione elettronica tramite bolo endoruminale); l'abbattimento è immediato e comunque avviene non oltre i 15 giorni dalla notifica ufficiale di positività.

4.4 Description of the measures of the programme

A comprehensive description needs to be provided of all measures unless reference can be made to community legislation. The national legislation in which the measures are laid down is mentioned.

4.4.1 Notification of the disease

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

(max. 32000 chars) :

L'obbligo di denuncia, oltre ad essere previsto dal D.M. 453/92, è sancito, anche per il solo sospetto d'infezione, dall'art. 2 del R.P.V. n.320 dell'8 febbraio 1954.

E' considerato infetto da brucellosi l'allevamento in cui, in base alle prove sierologiche ufficiali o a seguito di accertamenti batteriologici, uno o più capi risultino aver contratto l'infezione.

Parimenti è considerato infetto l'animale in cui, sulla base delle lesioni anatomopatologiche riscontrate dal veterinario ispettore in sede di macellazione e in seguito alle opportune indagini, viene accertata l'infezione.

Ai fini dell'obbligo di denuncia vanno considerati come sospetti tutti i casi di aborto di cui non sia stata accertata una causa diversa dalla brucellosi.

In caso di aborto si effettua ugualmente l'indagine epidemiologica con la raccolta dei dati previsti da un'apposita scheda di raccolta dati. Detta scheda accompagnerà il campione di aborto all'IZS che provvederà alle successive analisi e alla trasmissione di tutti i dati sia alle ASL competenti per territorio che all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale competente per territorio.

I tempi di comunicazione tra IZS-ASL e ASL-allevatore e quindi della relativa notifica ufficiale devono essere strettamente osservati e comunque tali da consentire lo svolgimento di tutte le operazioni necessarie comprese tra l'apertura del focolaio sino alla sua chiusura.

Le Autorità Regionali, gli II.ZZ.SS. e le AA.SS.LL. adottino tutte le misure utili ad abbreviare detti tempi compreso mezzo di trasmissione elettronica. Si suggerisce, al fine di accelerare la predisposizione di tutti i procedimenti atti alla gestione del focolaio di adottare, in attesa della formalizzazione da parte dell'autorità sanitaria locale, un sistema di "prenotifica" con cui il Veterinario ufficiale immediatamente impartisce all'allevatore tutte le disposizioni del caso.

I contravventori all'obbligo di denuncia, anche in caso di sospetto, sono puniti con le sanzioni amministrative.

4.4.2 Target animals and animal population

(max. 32000 chars) :

Il programma prevede il controllo di tutti gli ovi-caprini, secondo quanto previsto dalla Direttiva 91/68/CEE e successive modifiche. Vengono controllati tutti gli allevamenti da riproduzione, con almeno un animale riproduttore presente.

All'interno degli allevamenti previsti per il controllo risultano controllabili, mediante prova sierologica (SAR e FdC), tutti gli animali al di sopra dei 6 mesi di età.

Nelle Regioni ufficialmente indenni o prossime al raggiungimento di tale qualifica vengono applicati diradamenti delle prove sierologiche, secondo quanto previsto dalla Direttiva 91/68/CEE, e successive modifiche.

L'O.M. 14-11-2006 prevede invece che nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia venga effettuato il prelievo di sangue sul 100% dei capi presenti in allevamento di età superiore ai 6 mesi. Ulteriori dettagli sulle modalità di controllo applicate in queste 4 Regioni sono visionabili in ALLEGATO 2.

4.4.3 Identification of animals and registration of holdings

(max. 32000 chars) :

ANIMALI

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

Il Decreto 317/96, attuazione della Direttiva 92/102/CEE, detta le norme sulla registrazione obbligatoria di tutte le aziende ovine e caprine. ed il Regolamento 21/2005 definisce le modalità inerenti l'identificazione degli ovicaprini.

Il Servizio veterinario delle A.S.L. assegna alle aziende un numero di codice identificativo, e cura la relativa registrazione. Gli animali vengono identificati singolarmente o con il solo codice aziendale nel caso di animali destinati al macello entro 12 mesi di età.

In caso di movimentazione degli animali, è prevista la compilazione del modello 4 (articolo 31 del Regolamento di polizia veterinaria e dal DPR 317/96) in quattro copie, contenente le informazioni sull'origine e sulla destinazione del carico, nonché le informazioni sanitarie necessarie e, se del caso, gli eventuali vincoli sanitari che gravano sugli animali stessi o sull'azienda di provenienza.

I veterinari ufficiali nell'ambito dell'esecuzione del programma di eradicazione verificano la corretta registrazione delle aziende e l'identificazione degli animali.

AZIENDE

Il Decreto 317/96, attuazione della Direttiva 92/102/CEE, detta le norme sulla registrazione obbligatoria di tutte le aziende ovine e caprine che contengono più di tre capi di dette specie. Occorre comunque far notare che il D.M. 453/92 prevede l'esecuzione delle operazioni di profilassi in tutte le aziende, quindi anche a quelle non sottoposte ad obbligo di registrazione.

Il Servizio veterinario delle A.S.L. assegna alle aziende un numero di codice identificativo, e cura la relativa registrazione. Gli animali vengono identificati singolarmente con un numero individuale composto dal numero identificativo dell'azienda, apposto con tatuaggio, e un numero progressivo che può essere apposto o tramite tatuaggio o tramite marca auricolare.

In caso di movimentazione degli animali, è prevista la compilazione del modello 4 (articolo 31 del Regolamento di polizia veterinaria) in quattro copie, contenente le informazioni sull'origine e sulla destinazione del carico, nonché le informazioni sanitarie necessarie e, se del caso, gli eventuali vincoli sanitari che gravano sugli animali stessi o sull'azienda di provenienza.

I veterinari ufficiali nell'ambito dell'esecuzione del programma di eradicazione verificano la corretta registrazione delle aziende e l'identificazione degli animali.

4.4.4 Qualifications of animals and herds

(max. 32000 chars) :

Tutte le aziende devono raggiungere la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne o Indenne (nelle province in cui è prevista la vaccinazione, se vi sono presenti animali vaccinati).

Per il riconoscimento della qualifica di allevamento Ufficialmente indenne, tutti i capi presenti in azienda devono essere esenti da manifestazioni cliniche di brucellosi da almeno dodici mesi, non devono, fatte salve le femmine vaccinate da almeno due anni, essere vaccinati contro la brucellosi e non devono avere avuto contatti con animali di specie ricettive alla brucellosi di livello sanitario inferiore.

Tutti gli animali di età superiore ai sei mesi devono aver presentato esito negativo a due prove sierologiche ufficiali praticate ad un intervallo di sei mesi e, per il mantenimento della qualifica, devono essere controllati ogni anno (vedi precedente punto 2).

Possono essere introdotti solo animali provenienti da allevamenti Ufficialmente Indenni da brucellosi.

Sulla base di quanto previsto dall'allegato A, Capitolo 1, punto II del D.P.R. n. 556 del 30-12-1992 (recepimento della Direttiva 91/68/CEE) le province o le regioni sono dichiarate Ufficialmente Indenni da brucellosi ovi-caprina qualora tutti gli allevamenti presenti nel loro territorio sono sotto controllo ufficiale ed il 99,8% degli allevamenti risulta Ufficialmente Indenne; una Regione è dichiarata

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

Ufficialmente Indenne qualora tutte le sue province siano in possesso della qualifica.

4.4.5 Rules of the movement of animals

(max. 32000 chars) :

Per la movimentazione degli animali è sempre obbligatoria la compilazione del Modello 4 in quattro copie, previsto dall'articolo 31 del Regolamento di polizia veterinaria (R.P.V.), contenente le informazioni necessarie per l'identificazione delle aziende di origine e di destinazione, le matricole individuali degli animali da movimentare, il loro stato sanitario, le generalità del trasportatore.

La movimentazione, ad esclusione dell'invio alla macellazione, è consentita esclusivamente ai soggetti provenienti da allevamenti ufficialmente indenni e indenni da brucellosi, scortati da Modello 4. In tutti i casi che non prevedono l'invio al macello degli animali il veterinario ufficiale compilerà la sezione E – Attestazione sanitaria – prevista dal modello 4 con l'indicazione della data dell'ultimo controllo effettuato sugli animali e sull'allevamento di provenienza, nonché la qualifica sanitaria dell'allevamento di provenienza.

In casi di irregolarità sono previste sanzioni.

Per quanto riguarda le movimentazioni stagionali per motivi di pascolo, alpeggio e transumanza, il D.M. 13-11-2000 prevede che possano spostarsi per tali motivi solo allevamenti in possesso della qualifica di Ufficialmente Indenne da brucellosi. Inoltre gli animali devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico con esito favorevole nei 30 giorni precedenti lo spostamento nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (O.M. 14-11-2006 articolo 15).

4.4.6 Tests used and sampling schemes

(max. 32000 chars) :

I test ufficiali utilizzati in Italia (SAR-Ag R.B. e F.d.C) rispondono alle disposizioni della Direttiva 91/68/CEE. L'antigene utilizzato per la prova al Rosa bengala è unico per il territorio nazionale e viene prodotto dall'I.Z.S. dell'Abruzzo e del Molise. L'antigene per la F.d.C. è unico per il territorio nazionale e viene prodotto dall'I.Z.S. della Lombardia e dell'Emilia Romagna. La qualità degli antigeni viene sistematicamente controllato dall'Istituto Superiore di Sanità. La standardizzazione degli antigeni viene effettuata conformemente alle disposizioni comunitarie.

Il laboratorio di medicina veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità è responsabile dell'accertamento della qualità dei test effettuati in Italia.

Tutti i test ufficiali vengono eseguiti presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio.

Le modalità di controllo sono quelle previste dalla Direttiva 91/68/CEE.

Per il controllo della brucellosi ovicaprina in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia è stato previsto il protocollo di cui all'ALLEGATO 2.

Per gli allevatori che non collaborano al programma è prevista l'esecuzione forzata delle operazioni con costi a totale carico degli stessi (art. 27 del D.M. 453/92).

4.4.7 Vaccines used and vaccination schemes

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

(max. 32000 chars) :

La Regione Sicilia, a seguito dell'emanazione del Decreto Assessoriale n. 1327 del 03/07/2009, ha previsto la vaccinazione, mediante vaccino REV 1, delle femmine impuberi da rimonta degli ovi-caprini, di età compresa tra i 4 ed i 6 mesi, presenti in alcune province della Regione.

Deroghe all'obbligo di vaccinazione per allevamenti qualificati come Ufficialmente Indenni sono state previste caso per caso, sulla base di una approfondita analisi della situazione epidemiologica locale e dei livelli di rischio accertabili. Per quanto riguarda gli obiettivi della vaccinazione si invita a consultare la tabella 7.3.1.

4.4.8 Information and assessment on bio-security measures management and infrastructure in place in the holdings involved.

(max. 32000 chars) :

In caso di focolaio di brucellosi il DM 453/92 prevede l'applicazione e la verifica, da parte del Servizio Veterinario Locale, delle seguenti misure sanitarie:

- 1) accurata indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale, eventualmente in collaborazione con l'istituto zooprofilattico sperimentale, mirante ad individuare l'origine dell'infezione e la possibilità di eventuali contatti con altri allevamenti;
 - 2) segnalazione dell'insorgenza del focolaio e delle misure adottate al servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale territorialmente competente;
 - 3) isolamento, sequestro ed identificazione individuale mediante idonea marcatura degli animali infetti e sospetti dal resto dell'effettivo;
 - 4) macellazione degli animali infetti entro 30 giorni dalla notifica di positività;
 - 5) distruzione dei feti e degli involucri fetali nonché degli agnelli nati morti o morti subito dopo la nascita;
 - 6) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati ad immediata macellazione;
 - 7) impiego del latte degli animali infetti prima dell'abbattimento unicamente per l'alimentazione animale, all'interno degli allevamenti stessi, previo trattamento termico;
 - 8) rimozione dall'allevamento del latte di animali sieronegativi appartenenti ad allevamenti infetti in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione;
 - 9) immediata distruzione col fuoco o l'interramento previa aspersione con un prodotto disinfettante, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente;
 - 10) sistemazione del letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento; il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole. Parimenti devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti i liquami provenienti dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, qualora non vengano raccolti contemporaneamente al letame;
 - 11) accertamento sierologico dei cani presenti nell'allevamento, e in caso di positività alle prove, loro sollecito isolamento e trattamento terapeutico, sotto il controllo del Servizio Veterinario Locale.
- Sono inoltre previste le disinfezioni che seguono.
1. Dopo l'eliminazione dei capi infetti, e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri e gli altri

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

locali di stabulazione, nonché tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale; il veterinario rilascerà il relativo certificato di disinfezione. Il reimpiego dei pascoli dei quali hanno in precedenza usufruito tali animali non può aver luogo prima di sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi.

2. Tutti i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature vanno puliti e disinfettati, sotto controllo ufficiale.

4.4.9 Measures in case of a positive result

A short description is provided of the measures as regards positive animals (slaughter, destination of carcasses, use or treatment of animal products, the destruction of all products which could transmit the disease or the treatment of such products to avoid any possible contamination, a procedure for the disinfection of infected holdings, the therapeutic or preventive treatment chosen, a procedure for the restocking with healthy animals of holdings which have been depopulated by slaughter and the creation of a surveillance zone around infected holding)

(max. 32000 chars) :

Negli allevamenti risultati infetti è previsto l'obbligo di isolare, marcare e macellare i capi positivi, al più presto e comunque entro 30 giorni dalla notifica di positività.

Nelle 4 Regioni (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) oggetto dell'ordinanza del 14-11-2006, gli animali positivi vengono identificati immediatamente e non oltre le 48 ore dalla notifica ufficiale (identificazione elettronica tramite bolo endoruminale); l'abbattimento è immediato e comunque avviene non oltre i 15 giorni dalla notifica ufficiale di positività.

Il D.M. 453/92 prevede l'effettuazione di un'accurata indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione con l'I.Z.S. territorialmente competente e l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale. All'uopo si utilizzerà la modulistica appositamente predisposta di cui all'allegata Scheda "Rilevazione dati in un focolaio", già allegata al programma per l'anno 2003.

Il flusso dei dati informativi seguirà lo "Schema di flusso informativo", già allegato al programma per l'anno 2003.

La segnalazione di insorgenza del focolaio ai Servizi di igiene pubblica dell'ASL territorialmente competente rappresenta un'obbligo previsto dall'art. 5 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 320/54. Viceversa i Servizi di igiene pubblica dell'ASL territorialmente competente comunicheranno ai Servizi veterinari dell'ASL ogni caso di insorgenza di Brucellosi nell'Uomo. All'uopo si utilizzerà la modulistica appositamente predisposta di cui al modello "Segnalazione di casi di zoonosi negli animali", già allegata al programma per l'anno 2003.

E' prevista l'effettuazione di esami sierologici in altri allevamenti qualora si riscontri una correlazione epidemiologica con quello infetto.

Il latte degli animali infetti o sospetti deve essere raccolto separatamente e destinato esclusivamente all'alimentazione animale, previo trattamento termico; il latte degli animali sani può essere conferito solo per la produzione di latte e prodotti a base di latte trattati termicamente.

Le disinfezioni devono riguardare il letame, che deve essere rimosso dalla stalla, disinfettato e conservato almeno cinque mesi prima del suo utilizzo; le strutture mobili ed immobili delle aziende, che devono essere pulite e disinfettate utilizzando le apposite unità mobili di disinfezione; al termine della disinfezione viene rilasciato un apposito certificato comprovante l'avvenuta effettuazione delle operazioni.

Il ripopolamento è consentito dopo che gli ovini-caprini superiori ai sei mesi rimasti nell'azienda infetta hanno reagito negativamente ad almeno due prove diagnostiche ufficiali, la prima delle quali effettuata ad almeno 42 giorni dopo l'allontanamento dell'ultimo capo infetto e la seconda da un minimo di

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

quattro ad un massimo di sei settimane dalla prima. I tempi variano per le 4 Regioni oggetto dell'OM 14-11-2006 (si veda a tal proposito l'ALLEGATO 2).

Nei casi in cui la situazione epidemiologica sia valutata di difficile risoluzione, si ricorre all'abbattimento totale (stamping out), con indennizzo dell'intero effettivo dell'allevamento. Lo stamping out viene proposto dal Servizio Veterinario competente ed autorizzato dall'autorità regionale, previo parere favorevole dell'I.Z.S. competente per territorio.

4.4.10 Compensation scheme for owners of slaughtered and killed animals

(max. 32000 chars) :

Secondo il D.M. 429/97, gli allevatori, per aver diritto alle indennità di abbattimento previste, devono presentare le relative domande entro 60 giorni dalla macellazione dell'ultimo capo infetto alla Azienda U.S.L. competente per territorio (art.2, comma 2). Qualora le indennità non vengano corrisposte senza giustificati motivi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, sono dovuti gli interessi legali maturati (art.2, comma 4).

La normativa che prevede la concessione dell'indennizzo agli allevatori, specifica che, in caso di accertata violazione delle norme sul risanamento della brucellosi, l'indennizzo stesso non venga corrisposto (D.M. 4 giugno 1968, D.M. 429/97).

Il valore degli indennizzi è stabilito e viene aggiornato annualmente dal Ministero della Salute, previa verifica dei valori di mercato, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole (Legge 296/81, art. 6). Il ricavato della vendita dell'animale macellato viene corrisposto all'allevatore dal commerciante che lo ha acquistato.

La legge 218/88, inoltre, prevede delle maggiorazioni (sino ad un massimo del 40% dell'indennizzo da corrispondere) nel caso in cui l'abbattimento riguardi una elevata percentuale di soggetti.

Le Regioni e le Autorità Sanitarie Locali devono porre in atto tutte le misure utili al fine di rispettare i tempi massimi previsti per l'erogazione degli indennizzi agli allevatori.

Si conferma che gli allevatori non percepiscono ulteriori indennizzi, a parte quelli previsti dalla normativa nazionale sopra citata.

4.4.11 Control on the implementation of the programme and reporting

(max. 32000 chars) :

Il controllo dell'applicazione del programma di eradicazione viene effettuato con la verifica dei dati trasmessi con le rendicontazioni (report), previste dalla Decisione 2008/940/CE. Il Servizio Veterinario della Regione verifica i dati e l'attività comunicata dai Servizi Veterinari Locali (AASSLL). Il Servizio Veterinario del Ministero della Salute verifica i dati e l'attività comunicata a sua volta dai Servizi Veterinari delle Regioni e Province Autonome.

Per alcune Regioni italiane, comprese le 4 Regioni oggetto dell'OM 14-11-2006, verrà previsto l'obbligo di inserire, via internet, i dati relativi ai controlli effettuati per la brucellosi nel sistema SANAN. In questo modo sarà possibile, a livello regionale e ministeriale, verificare e modulare le attività di controllo applicate sul territorio dai Servizi Veterinari Locali.

Il Ministero della Salute effettua visite e audit periodiche sul territorio, allo scopo di verificare l'attività effettuata in ambito regionale.

E' prevista inoltre una valutazione dell'attività sanitaria, compresa l'attività veterinaria, da parte del Ministero della Salute, tramite valutazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). In caso di attività

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

sanitaria carente il Ministero della Salute applica una parziale decurtazione dei fondi destinati all'attività sanitaria regionale.

5. Benefits of the programme

A description is provided of the benefits for farmers and society in general

(max. 32000 chars) :

Il programma di eradicazione, basato sulla applicazione dei Decreti Ministeriali 453/92 e 292/95, prevede costi specifici, relativi al pagamento delle prestazioni effettuate dai medici veterinari liberi professionisti, al rimborso agli Istituti Zooprofilattici che eseguono i test sierologici, al pagamento delle disinfezioni dei locali delle aziende infette e all'indennizzo agli allevatori per gli animali abbattuti nel corso delle operazioni di risanamento.

Visto l'ordinamento giuridico ed economico del Servizio Sanitario Nazionale, tutte queste spese gravano sugli stanziamenti del Fondo Sanitario Nazionale.

La quota di tale fondo spettante alle singole Regioni viene accreditata alle stesse di anno in anno in forma indistinta, vale a dire che la somma totale viene utilizzata per il funzionamento dell'intero Servizio sanitario regionale (la Regione distribuisce a sua volta la somma alle singole ASL territoriali), di cui il servizio veterinario rappresenta solo una parte minima.

La stima degli utili è implicita nel raggiungimento dello standard sanitario previsto dal piano e dai benefici che ne derivano, considerato anche che la brucellosi è una grave zoonosi che determina l'esclusione dai circuiti commerciali degli animali infetti e dei loro prodotti (latte e derivati).

Con l'aumento della percentuale delle aziende accreditate, aumenterà la possibilità di valorizzazione dei prodotti; sarà favorita la movimentazione di animali e loro prodotti; diminuiranno infine i casi di infezione umana.

Non ultimo beneficio sarà quello derivante da una migliore qualità degli alimenti unita da una generale maggiore sicurezza degli stessi con azzeramento dell'impatto negativo di tale zoonosi sulla salute umana.

La stima dei costi complessivi previsti per l' anno 2012 è indicata nella tabella 8.

6. Data on the epidemiological evolution during the last five years

Data already submitted via the online system for the years 2006 - 2009 :

yes

6.1 Evolution of the disease

Evolution of the disease : Not applicable Applicable...

6.1.1 Data on herds for year : **2010**

Region	Animal species	Total number of herds	Total number of herds under the programme	Number of herds checked	Number of positive herds	Number of new positive herds	Number of herds depopulated	% positive herds depopulated	% herds coverage	Indicators		
										% positive herds Period herd prevalence	% new positive herds Herd incidence	
ABRUZZO	Sheep & Goats	5 249	5 014	3 011	1	0	0		60,052	0,033		X
BASILICATA	Sheep & Goats	6 966	6 966	6 667	14	11	6	42,857	95,708	0,21	0,165	X

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
version : 2.1

CALABRIA	Sheep & Goats	8 424	8 317	8 268	201	117	3	1,493	99,411	2,431	1,415	X
CAMPANIA	Sheep & Goats	7 614	7 222	6 175	68	57	7	10,294	85,503	1,101	0,923	X
EMILIA ROMAGNA	Sheep & Goats	3 832	2 610	2 608	0	0	0		99,923			X
LAZIO	Sheep & Goats	1 884	1 884	815	2	2	0		43,259	0,245	0,245	X
LIGURIA	Sheep & Goats	2 066	1 995	1 995	0	0	0		100			X
PUGLIA	Sheep & Goats	3 723	3 722	3 721	58	48	15	25,862	99,973	1,559	1,29	X
SICILIA	Sheep & Goats	8 980	8 933	8 925	824	461	7	0,85	99,91	9,232	5,165	X
VALLE D'AOSTA	Sheep & Goats	538	538	538	0	0	0		100			X
Total		49 276	47 201	42 723	1 168	696	38	3,253	90,513	2,734	1,629	
Add a new row												

6.1.2 Data on animals for year: **2010**

Region	Animal species	Total number of animals	Number of animals to be tested under the programme	Number of animal tested	Number of animals tested individually	Number of positives animals	Slaughtering			Indicators		
							Number of animals with positive result slaughtered or culled	Total number of animals slaughtered	% coverage at animal level	% positive animals Animal prevalence		

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
version : 2.1

ABRUZZO	Sheep & Goats	197 979	193 188	147 936	147 936	147 936	2	2	2	76,576	0	X
BASILICATA	Sheep & Goats	408 800	307 683	203 814	301 643	203 814	225	222	479	98,037	0,07	X
CALABRIA	Sheep & Goats	336 858	329 335	202 166	329 335	202 166	2 163	2 116	2 252	100	0,66	X
CAMPANIA	Sheep & Goats	268 108	247 051	233 613	233 613	233 613	2 376	2 374	2 558	94,561	1,02	X
EMILIA ROMAGNA	Sheep & Goats	87 818	80 359	71 385	80 178	71 385	0	0	0	99,775	0	X
LAZIO	Sheep & Goats	80 364	71 035	26 353	26 353	26 353	2	2	2	37,099	0,01	X
LIGURIA	Sheep & Goats	19 071	15 247	15 247	15 247	15 247	0	0	0	100	0	X
PUGLIA	Sheep & Goats	375 038	366 819	366 692	366 692	366 665	1 021	1 012	2 161	99,965	0,28	X
SICILIA	Sheep & Goats	1 047 478	983 418	982 026	982 026	982 026	26 851	25 437	25 954	99,858	2,73	X
VALLE D'AOSTA	Sheep & Goats	7 552	6 668	6 668	6 668	6 668	0	0	0	100	0	X
Total		2 829 066	2 600 803	2 489 691	2 489 691	2 255 873	32 640	31 165	33 408	95,73	1,31	
ADD A NEW ROW												

6.2 Stratified data on surveillance and laboratory tests

6.2.1 Stratified data on surveillance and laboratory tests for year : **2010**

Region	Animal Species	Test Type	Test Description	Number of samples tested	Number of positive samples
ABRUZZO	Sheep & Goats	serological test	RB - CFT	152 298	2 X
BASILICATA	Sheep & Goats	serological test	RB - CFT	211 886	225 X
CALABRIA	Sheep & Goats	serological test	RB - CFT	519 827	2 163 X
CAMPANIA	Sheep & Goats	serological test	RB - CFT	302 360	2 376 X
EMILIA ROMAGNA	Sheep & Goats	serological test	RB - CFT	80 263	0 X
LAZIO	Sheep & Goats	serological test	RB - CFT	27 309	2 X
LIGURIA	Sheep & Goats	serological test	RB - CFT	15 247	0 X
PUGLIA	Sheep & Goats	serological test	RB - CFT	710 742	1 021 X
SICILIA	Sheep & Goats	serological test	RB - CFT	1 952 408	26 851 X
VALLE D'AOSTA	Sheep & Goats	serological test	RB - CFT	8 411	0 X
Total				3 980 751	
ADD A NEW ROW					

6.3 Data on infection

Data on infection

Not applicable

Applicable...

6.3 Data on infection at the end of year :

2010

Region	Animal Species	Number of herds infected	Number of animals infected	
ABRUZZO	Sheep & Goats	1	2	X
BASILICATA	Sheep & Goats	14	225	X
CALABRIA	Sheep & Goats	201	2 163	X
CAMPANIA	Sheep & Goats	68	2 376	X
EMILIA ROMAGNA	Sheep & Goats	0	0	X
LAZIO	Sheep & Goats	2	2	X
LIGURIA	Sheep & Goats	0	0	X
PUGLIA	Sheep & Goats	58	1 021	X
SICILIA	Sheep & Goats	824	26 851	X

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
version : 2.1

VALLE D'AOSTA	Sheep & Goats	0	0	X
Total		1 168	32 640	
Add a new row				

6.4 Data on the status of herds

Data on the status of herds : Not applicable Applicable...

6.4 Data on the status of herds at the end of year : 2010

Status of herds and animals under the programme															
Region	Animal Species	Total number of herds and animals under the programme		Not Free or not officially free from disease				Free or officially free from disease status				Officially free from disease			
		Herds	Animals	Unknown		Last check positive		Last check negative		Free or officially free from disease status suspended		Free from disease		Herds	Animals
				Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals		
ABRUZZO	Sheep & Goats	5 014	193 188	0	0	0	1 221	20 955	783	25 299	0	0	3 010	147 934	X
BASILICATA	Sheep & Goats	6 966	307 683	299	6 130	4	8	365	0	0	0	0	6 655	300 863	X

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
version : 2.1

CALABRIA	Sheep & Goats	8 317	435 932	0	0	73	7 354	196	15 597	52	3 011	0	0	7 996	402 547	X
CAMPANIA	Sheep & Goats	7 224	250 044	1 046	13 226	25	4 109	114	2 271	2	6	0	0	6 036	230 432	X
EMILIA ROMAGNA	Sheep & Goats	2 610	80 359	0	0	0	0	2	181	0	0	0	0	2 608	80 178	X
LAZIO	Sheep & Goats	1 884	71 035	1 069	27 649	1	122	1	45	0	0	0	0	813	43 219	X
LIGURIA	Sheep & Goats	1 995	18 008	0	0	0	0	510	3 717	0	0	0	0	1 485	14 291	X
PUGLIA	Sheep & Goats	3 723	366 819	1	127	12	871	13	1 916	0	0	0	0	3 697	363 905	X
SICILIA	Sheep & Goats	8 786	970 354	0	0	443	116 801	561	97 761	92	13 888	1 030	141 411	6 660	600 493	X
VALLE D'AOSTA	Sheep & Goats	538	6 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538	6 668	X
Total		47 057	2 700 090	2 415	47 132	558	129 482	2 626	142 808	929	42 204	1 030	141 411	39 498	2 190 530	
Add a new row																

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
version : 2.1

6.5 Data on vaccination or treatment programmes

Data on vaccination or treatment programmes is Not applicable Applicable...

6.5 Data on vaccination or treatment programmes for year: **2010**

Region	Animal Species	Information on vaccination or treatment programme								
		Total number of herds	Total number of animals	Number of herds in vaccination or treatment programme	Number of herds vaccinated or treated	Number of animals vaccinated or treated	Number of doses of vaccine or treatment administered	Number of adults vaccinated	Number of young animals vaccinated	
SICILIA	Sheep & Goats	5 404	626 566	358	86	4 778	4 778	0	4 778	X
Total		5 404	626 566	358	86	4 778	4 778	0	4 778	
Add a new row										

6.6 Data on wildlife

Data on Wildlife is: Not applicable Applicable...

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
version : 2.1

7. Targets

The blocks 7.1.1, 7.1.2.1, 7.1.2.2, 7.2, 7.3.1 and 7.3.2 are repeated multiple times in case of first year submission of multiple program.

7.1 Targets related to testing (one table for each year of implementation)

7.1.1 Targets on diagnostic tests for year : **2012**

Region	Type of the test	Target population	Type of sample	Objective	Number of planned tests	
ABRUZZO	RB - CFT	Sheep and goat	serum	surveillance	196 536	X
BASILICATA	RB - CFT	Sheep and goat	serum	surveillance	220 240	X
CALABRIA	RB - CFT	Sheep and goat	serum	surveillance	688 300	X
CAMPANIA	RB - CFT	Sheep and goat	serum	surveillance	274 410	X
LAZIO	RB - CFT	Sheep and goat	serum	surveillance	72 787	X
LIGURIA	CFT	Sheep and goat	serum	surveillance	19 875	X
PUGLIA	RB - CFT	Sheep and goat	serum	surveillance	535 200	X

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
version : 2.1

SICILIA	RB - CFT	Sheep and goat	serum	surveillance	1 990 564	X
Total					3 997 912	
Add a new row						

7.1.2 Targets on testing herds and animals

7.1.2.1 Targets on testing herds Not applicable Applicable...

7.1.2.1 Targets on the testing of herds for year : **2012**

Region	Animal species	Total number of herds	Total number of herds under the programme	Number of herds expected to be checked	Number of expected positive herds	Number of herds expected to be depopulated	% positive herds expected to be depopulated	Target indicators			
								Expected % herd coverage	% positive herds Expected period herd prevalence	% new positive herds Expected herd incidence	
ABRUZZO	Sheep & Goats	5 034	4 873	4 873	14	0	0	100	0,29	0,29	X
BASILICATA	Sheep & Goats	6 999	6 999	6 999	12	5	31,25	100	0,23	0,17	X
CALABRIA	Sheep & Goats	8 491	8 417	8 417	27	3	2,5	100	1,43	0,32	X

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring

version : 2.1

CAMPANIA	Sheep & Goats	7 302	7 302	7 302	27	11	3	11,11	100	0,37	0,15	X
LAZIO	Sheep & Goats	1 884	1 884	1 884	7	7	0	0	100	0,37	0,37	X
LIGURIA	Sheep & Goats	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	100	0	0	X
PUGLIA	Sheep & Goats	4 030	4 015	4 015	90	78	21	23,33	100	2,24	1,94	X
SICILIA	Sheep & Goats	8 833	8 710	8 710	621	358	13	2,09	100	7,13	4,11	X
Total		44 673	44 300	44 300	895	507	45	5	100	2,02	1,14	
Add a new row												

7.1.2.2 Targets on testing animals

Not applicable

Applicable...

7.1.2.2 Targets on the testing of animals for year : **2012**

Region	Species	Total number of animals	Number of animals under the programme	Number of animals expected to be tested	Number of animals to be tested individually	Number of expected positive animals	Slaughtering		Target indicators		
							Number of animals with positive result expected to be slaughtered or culled	Total number of animals expected to be slaughtered	Expected % coverage at animal level	% positive animals (Expected animal prevalence)	

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
version : 2.1

ABRUZZO	Sheep & Goats	201 500	196 536	196 536	196 536	160	160	160	100	0,08	X
BASILICATA	Sheep & Goats	408 800	301 550	301 550	410	410	810	100	100	0,14	X
CALABRIA	Sheep & Goats	448 799	440 112	440 112	1 855	1 855	755	100	100	0,42	X
CAMPANIA	Sheep & Goats	258 402	247 123	247 123	185	185	315	100	100	0,07	X
LAZIO	Sheep & Goats	80 364	71 035	71 035	50	50	50	100	100	0,07	X
LIGURIA	Sheep & Goats	19 200	18 017	18 017	0	0	0	100	100	0	X
PUGLIA	Sheep & Goats	413 857	391 857	391 857	5 440	5 440	9 090	100	100	1,39	X
SICILIA	Sheep & Goats	1 031 156	971 325	971 325	23 576	21 451	21 867	100	100	2,43	X
Total		2 862 078	2 637 555	2 637 555	31 676	29 551	33 047	100	100	1,2	
Add a new row											

7.2 Targets on qualification of herds and animals

Targets on qualification of herds and animals Not applicable Applicable...

7.2 Targets on qualification of herds and animals for year: 2012

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
version : 2.1

		Targets on the status of herds and animals under the programme													
		Expected not free or not free from disease				Expected free or officially free from disease status suspended				Expected free from disease					
Region	Animal species	Total number of herds and animals under the programme		Last check positive		Last check negative		Expected unknown		Expected free from disease		Expected free from disease		Expected officially free from disease	
		Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals	Herds	Animals
ABRUZZO	Sheep & Goats	4 873	196 536	1	50	699	10 050	1	10	0	0	4 172	186 426	X	
BASILICATA	Sheep & Goats	6 999	303 550	8	480	8	375	0	0	0	0	6 983	302 695	X	
CALABRIA	Sheep & Goats	8 417	440 112	89	2 145	105	6 185	1	100	0	0	8 222	389 532	X	
CAMPANIA	Sheep & Goats	7 299	247 123	8	422	6	196	0	0	0	0	7 285	246 505	X	
LAZIO	Sheep & Goats	1 884	71 035	0	0	1	25	0	0	0	0	1 883	71 010	X	
LIGURIA	Sheep & Goats	2 100	18 017	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	18 017	X	
PUGLIA	Sheep & Goats	4 015	391 857	10	1 500	37	4 450	5	250	0	0	3 967	385 757	X	
SICILIA	Sheep & Goats	8 706	970 677	397	80 056	369	59 904	75	12 699	935	114 624	6 930	702 394	X	
Total		44 293	2 638 907	513	84 653	1 225	81 185	82	13 059	935	114 624	41 542	2 302 336		
										Add a new row					

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
 version : 2.1

7.3 Targets on vaccination or treatment

7.3.1 Targets on vaccination or treatment is Not applicable Applicable...

7.3.1 Targets on vaccination or treatment for year: **2012**

		Targets on vaccination or treatment programme							
Region	Animal species	Total number of herds in vaccination or treatment programme	Total number of animals in vaccination or treatment programme	Number of herds in vaccination or treatment programme	Number of herds expected to be vaccinated or treated	Number of animals expected to be vaccinated or treated	Number of doses of vaccine or treatment expected to be administered	Number of adults expected to be vaccinated	Number of young animals expected to be vaccinated
SICILIA	Sheep & Goats	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0
							Add a new row		
									X

7.3.2 Targets on vaccination or treatment of wildlife is Not applicable Applicable...

8. Detailed analysis of the cost of the programme for year: 2012

The blocks are repeated multiple times in case of first year submission of multiple program.

1. Testing						
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested
Cost of analysis	Rose bengal test	Individual animal sample/test	3 146 568	0.7	2202597.6	yes X
Cost of analysis	Complement fixation test	Individual animal sample/test	817 844	1.08	883271.52	yes X
Cost of sampling	Rose bengal test	Individual animal sample/test	196 536	1.3	255496.8	yes X
					Add a new row	
2. Vaccination or treatment						
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested
					Add a new row	
3. Slaughter and destruction						
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested
Compensation of animals	Slaughter of animals	Animal slaughtered	35 880	92.12	3305265.6	yes X

Standard requirement for the submission of programme for eradication, control and monitoring
version : 2.1

						Add a new row	
4. Cleaning and disinfection							
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
Cleaning and disinfection	Cleaning and disinfection of infected holdings	Holding	2 085	100.25	209021.25	yes	X
				Add a new row			
5. Salaries (staff contracted for the programme only)							
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
Salaries	Salaries for veterinarians employed for the program ⁺	Veterinarian	347	10033.85	3481745.95	yes	X
				Add a new row			
6. Consumables and specific equipment							
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
Consumables and specific equipment	Syringes, vacutainers, gloves etc.	Single tool utilized	328 100	0.24	78744	yes	X
				Add a new row			
7. Other costs							
Cost related to	Specification	Unit	Number of units	Unitary cost in EUR	Total amount in EUR	Community funding requested	
				Add a new row			
Total					7 110 877,12 €		

Attachments

IMPORTANT :

- 1) The more files you attach, the longer it takes to upload them .
- 2) This attachment files should have one of the format listed here : [.zip](#), [.jpg](#), [.jpeg](#), [.tiff](#), [.tif](#), [.xls](#), [.doc](#), [.bmp](#), [.pna](#).
- 3) The total file size of the attached files should not exceed 2 500Kb (+- 2.5 Mb). You will receive a message while attaching when you try to load too much.
- 4) IT CAN TAKE **SEVERAL MINUTES TO UPLOAD** ALL THE ATTACHED FILES. Don't interrupt the uploading by closing the pdf and wait until you have received a Submission Number!
- 5) Zip files cannot be opened (by clicking on the Open button). All other file formats can be opened.

ALLEGATO 2

PROCEDURA 1 - QUALIFICAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

Sul 100% degli animali di età superiore a 6 mesi (18 mesi in caso di allevamenti sottoposti a vaccinazione delle rimonte), eseguire ogni anno **due prove** sierologiche praticate ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi.

Fase A: Prima prova sierologica:

- prova di screening effettuata con la SAR
- se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi)
- interpretazione dei risultati delle due prove:
 - a. SAR negativa su tutti gli animali esaminati → **allevamento negativo**
 - b. FdC positiva in almeno uno degli animali esaminati → **allevamento infetto**; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove
 - c. SAR positiva FdC negativa in uno o più animali e nessun animale con FdC positiva → **risultato dubbio**, allevamento con **qualifica sanitaria sospesa**.

Comportamento previsto in caso di risultato positivo alle prove

Allevamenti infetti

Immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento dei risultati di laboratorio, il Servizio Veterinario locale competente notifica in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali la positività riscontrata, dispone il sequestro fiduciario dell'allevamento, ordina la distruzione o l'utilizzazione solo per alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento e previo trattamento termico, del latte proveniente dagli animali risultati infetti o con risultato dubbio, nonché la raccolta del latte dei capi negativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 ° C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.

E' vietata la movimentazione di animali verso o dagli allevamenti da riproduzione infetti (caso b) salvo in caso di invio del capo al macello, accompagnato dal Modello 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "ovicaprino proveniente da allevamento infetto da Brucellosi".

Gli animali infetti (cioè tutti quelli risultati positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove), devono essere identificati, con bolo e/o marca auricolare rossa, al momento della notifica della positività in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali e abbattuti entro 15 giorni dalla notifica della positività al proprietario o detentore. I controlli per la acquisizione della qualifica dovranno essere ripresi dopo 21 giorni dalla data prevista per l'abbattimento dei capi risultati positivi. Il ripopolamento dell'allevamento avverrà se gli animali controllabili presenti in allevamento daranno risultato negativo a due o più prove diagnostiche ufficiali effettuate a distanza di almeno 21 giorni l'una dall'altra in modo che gli animali risultino negativi per 42 giorni consecutivamente. La riacquisizione della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne o Indenne ed il libero utilizzo del latte per il consumo umano avverrà ad un successivo controllo negativo a distanza di almeno 3 mesi e non oltre 6 mesi dai precedenti controlli negativi (Fase B, da vedere più avanti).

Allevamenti con risultato dubbio

In fase di qualificazione degli allevamenti, vengono considerati allevamenti con risultato dubbio SOLO quelli i cui risultati alle prove di laboratorio siano ascrivibili al caso (c) e che NON siano in corso di risanamento in seguito ad accertata presenza dell'infezione. In altri termini, viene considerata la possibilità di allevamento con risultato dubbio solo in caso di perdita della qualifica per ritardo nei controlli da parte del servizio veterinario, per introduzione di animali senza le dovute certificazioni ed in caso di prima qualificazione di allevamenti mai controllati precedentemente.

Immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento dei risultati di laboratorio, il Servizio Veterinario locale competente notifica in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali il risultato delle prove di laboratorio, dispone il sequestro fiduciario dell'allevamento, ordina la distruzione o l'utilizzazione solo per alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento e previo trattamento termico, del latte proveniente dagli animali con risultato dubbio, nonché la raccolta del latte dei capi negativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati

di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 ° C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.

Negli allevamenti con risultato dubbio (caso c), viene vietata la movimentazione di animali salvo per macellazione di quelli risultati negativi. Nel caso di animali risultati positivi alle prove diagnostiche per brucellosi, l'invio al macello può avvenire solo dopo che siano stati conclusi gli ulteriori accertamenti diagnostici ordinati dall'autorità sanitaria. In caso di macellazione d'urgenza di animali risultati positivi alle prove diagnostiche, questi possono essere inviati al macello sotto vincolo sanitario, accompagnati dal Modello 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "ovicaprino con risultato dubbio alle prove per brucellosi" e il servizio veterinario del macello dovrà effettuare i prelievi di campioni previsti dall'O.M. 14-11-2006.

Gli animali con risultato discordante alle due prove devono essere separati dagli altri ed esaminati nuovamente dopo 21 giorni. Al successivo controllo devono essere svolte entrambe le prove (SAR ed FdC) su tutti gli animali che avevano dato in precedenza reazione dubbia. Previa valutazione della situazione epidemiologica il Servizio Veterinario Locale può decidere di effettuare entrambe le prove (SAR e FdC) su tutti gli animali controllabili presenti in allevamento e non solo sugli animali dubbi.

Il controllo effettuato a distanza di 21 giorni, di cui sopra, va interpretato nel seguente modo sia per gli allevamenti non sottoposti a vaccinazione che per gli allevamenti sottoposti a vaccinazione:

- In caso di risultato negativo ad entrambe le prove → **allevamento negativo** con ripopolamento dell'allevamento;
- In caso di risultato positivo alla FdC in almeno un animale → allevamento infetto. All'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove.
- In caso, nuovamente, di risultato dubbio (SAR positiva FdC negativa in uno o più animali e nessun animale con FdC positiva) → allevamento mantiene qualifica sanitaria sospesa. Previa richiesta dell'allevatore al Servizio Veterinario Locale tutti gli animali dubbi possono essere sottoposti ad abbattimento conoscitivo e gli organi di detti animali sottoposti a coltura batterica per la ricerca di Brucella sp. In caso di risultato batteriologico positivo → allevamento infetto. In caso invece di mancata effettuazione dell'abbattimento conoscitivo o di risultato batteriologico negativo prova di screening effettuata con la SAR, a distanza di almeno 30 giorni dalla precedente, su tutti gli animali presenti in allevamento con la seguente interpretazione dei risultati:
 - se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi)
 - interpretazione dei risultati delle due prove:
 - a. SAR negativa su tutti gli animali esaminati → allevamento negativo con ripopolamento dell'allevamento. In questo caso, gli animali che eventualmente sono stati sottoposti ad abbattimento conoscitivo NON vengono indennizzati dal Servizio Veterinario Locale. L'allevatore percepisce soltanto l'eventuale ricavato della vendita delle carni al mattatoio.
 - b. In ogni altro caso (SAR positiva FdC positiva o SAR positiva FdC negativa o SAR negativa FdC positiva in almeno uno degli animali esaminati) → allevamento infetto; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove

Fase B: Seconda prova sierologica (da effettuare a distanza di almeno 3 mesi e non oltre 6 mesi dall'ultima prova negativa di cui alla Fase A):

- prova di screening effettuata con la SAR
- se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi).
- l'interpretazione dei risultati delle due prove è analoga a quella descritta per la fase A. In questo caso, però, l'allevamento negativo viene considerato qualificato come ufficialmente indenne (o come allevamento indenne in caso di vaccinazione delle rimonte), con libero utilizzo del latte per il consumo umano.

PROCEDURA 2 - MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA DEGLI ALLEVAMENTI

Sul 100% degli animali di età superiore a 6 mesi (18 mesi in caso di allevamenti sottoposti a vaccinazione delle rimonte), deve essere effettuata **una prova sierologica ogni anno**.

Fase A: Prova sierologica:

- prova di screening effettuata con la SAR
- se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi)
- interpretazione dei risultati delle due prove:
 - a. SAR negativa su tutti gli animali esaminati → **l'allevamento mantiene la qualifica**
 - b. FdC positiva in almeno uno degli animali esaminati → **allevamento infetto**, la qualifica viene revocata; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove
 - c. SAR positiva FdC negativa in uno o più animali e nessun animale con FdC positiva → **risultato dubbio**, allevamento con qualifica sanitaria sospesa.

Comportamento previsto in caso di risultato positivo alle prove

Allevamenti infetti

Immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento dei risultati di laboratorio, il Servizio Veterinario locale competente notifica in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali la positività riscontrata, dispone il sequestro fiduciario dell'allevamento, ordina la distruzione o l'utilizzazione solo per alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento e previo trattamento termico, del latte proveniente dagli animali risultati infetti o con risultato dubbio, nonché la raccolta del latte dei capi negativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 ° C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.

E' vietata la movimentazione di animali verso o dagli allevamenti da riproduzione infetti (caso b) salvo in caso di invio del capo al macello, accompagnato dal Modello 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura "ovicaprino proveniente da allevamento infetto da brucellosi".

Gli animali infetti (cioè tutti quelli risultati positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove), devono essere identificati, con bolo e/o marca auricolare rossa, al momento della notifica della positività in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali e abbattuti entro 15 giorni dalla notifica della positività al proprietario o detentore. I controlli per la acquisizione della qualifica dovranno essere ripresi dopo 21 giorni dalla data prevista per l'abbattimento dei capi risultati positivi. Il ripopolamento dell'allevamento avverrà se tutti gli animali controllabili presenti in allevamento daranno risultato negativo a due o più prove diagnostiche ufficiali effettuate a distanza di almeno 21 giorni l'una dall'altra in modo che gli animali risultino negativi per 42 giorni consecutivamente. La riacquisizione della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne o Indenne ed il libero utilizzo del latte per il consumo umano avverrà ad un successivo controllo negativo a distanza di almeno 3 mesi e non oltre 6 mesi dai precedenti controlli negativi (Fase B, da vedere più avanti).

Allevamenti con risultato dubbio

Immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento dei risultati di laboratorio, il Servizio Veterinario locale competente notifica in via ufficiale al proprietario o detentore degli animali i risultati delle prove di laboratorio, dispone il sequestro fiduciario dell'allevamento, ordina la distruzione o l'utilizzazione solo per alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento e previo trattamento termico, del latte proveniente dagli animali con risultato dubbio, nonché la raccolta del latte dei capi negativi in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 ° C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente.

Negli allevamenti con risultato dubbio (caso c), viene vietata la movimentazione di animali salvo per macellazione di quelli risultati negativi. Nel caso di animali risultati positivi alle prove diagnostiche per brucellosi, l'invio al macello può avvenire solo dopo che siano stati conclusi gli ulteriori accertamenti diagnostici ordinati dall'autorità sanitaria. In caso di macellazione d'urgenza di animali risultati positivi alle prove diagnostiche, questi possono essere inviati al macello sotto vincolo sanitario, accompagnati dal Modello 4 unificato, a firma del Veterinario Ufficiale, riportante la

dicitura “ovicaprino proveniente da allevamento con qualifica sanitaria sospesa per Brucellosi” e il servizio veterinario del macello dovrà effettuare i prelievi previsti dall’O.M. 14-11-2006.

Gli animali con risultato discordante alle due prove devono essere separati dagli altri ed esaminati nuovamente dopo 21 giorni. Al successivo controllo devono essere svolte entrambe le prove (SAR ed FdC) su tutti gli animali che avevano dato in precedenza reazione dubbia. Previa valutazione della situazione epidemiologica il Servizio Veterinario Locale può decidere di effettuare entrambe le prove (SAR e FdC) su tutti gli animali controllabili presenti in allevamento e non solo sugli animali dubbi.

Il controllo effettuato a distanza di 21 giorni, di cui sopra, va interpretato nel seguente modo per gli allevamenti sottoposti a vaccinazione:

- In caso di risultato negativo ad entrambe le prove → **allevamento qualificato**, viene revocata la sospensione della qualifica con conseguente libero utilizzo del latte per il consumo umano. L'allevamento mantiene la qualifica per un successivo periodo massimo di dodici mesi.
- In caso di risultato positivo alla FDC in almeno un animale → **allevamento infetto**. All'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FDC o ad entrambe le prove.
- In caso, nuovamente, di risultato dubbio (SAR positiva FDC negativa in uno o più animali e nessun animale con FDC positiva) → allevamento mantiene **qualifica sanitaria sospesa**. Previa richiesta dell'allevatore al Servizio Veterinario Locale tutti gli animali dubbi possono essere sottoposti ad abbattimento conoscitivo e gli organi di detti animali sottoposti a coltura batterica per la ricerca di *Brucella* sp. In caso di risultato batteriologico positivo → **allevamento infetto**. In caso invece di mancata effettuazione dell'abbattimento conoscitivo o di risultato batteriologico negativo, prova di screening effettuata con la SAR, a distanza di almeno 30 giorni dalla precedente, su tutti gli animali presenti in allevamento con la seguente interpretazione dei risultati:

- se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi)
- interpretazione dei risultati delle due prove:
 - a. SAR negativa su tutti gli animali esaminati → **allevamento qualificato**, viene revocata la sospensione della qualifica con libero utilizzo del latte per il consumo umano. L'allevamento mantiene la qualifica per un successivo periodo massimo di dodici mesi. In questo caso, gli animali che eventualmente sono stati sottoposti ad abbattimento conoscitivo NON vengono indennizzati dal Servizio Veterinario Locale. L'allevatore percepisce soltanto l'eventuale ricavato della vendita delle carni al mattatoio.
 - b. In ogni altro caso (cioè SAR positiva FDC positiva o SAR positiva FDC negativa o SAR negativa FDC positiva in almeno uno degli animali esaminati) → **allevamento infetto**; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove.

Il controllo effettuato a distanza di 21 giorni, di cui sopra, va interpretato nel seguente modo per gli allevamenti **non sottoposti a vaccinazione**:

- In caso di risultato negativo ad entrambe le prove → **allevamento qualificato**, viene revocata la sospensione della qualifica con conseguente libero utilizzo del latte per il consumo umano. L'allevamento mantiene la qualifica per un successivo periodo massimo di dodici mesi.
- In caso di risultato positivo alla FDC in almeno un animale → **allevamento infetto**. All'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FDC o ad entrambe le prove.
- In caso, nuovamente, di risultato dubbio (SAR positiva FDC negativa in uno o più animali e nessun animale con FDC positiva) → allevamento mantiene **qualifica sanitaria sospesa** e verranno svolti gli accertamenti sotto descritti:

- 1) Previa richiesta dell'allevatore al Servizio Veterinario Locale tutti gli animali dubbi possono essere sottoposti ad abbattimento conoscitivo e gli organi di detti animali sottoposti a coltura batterica per la ricerca di *Brucella* sp. In caso di risultato batteriologico positivo → **allevamento infetto**. In caso invece di mancata effettuazione dell'abbattimento conoscitivo o di risultato batteriologico negativo prova di screening effettuata con la SAR, a distanza di almeno 30 giorni dalla precedente, su tutti gli animali presenti in allevamento con la seguente interpretazione dei risultati:

- se uno o più campioni di siero risultano positivi si effettua la FdC su tutti i campioni pervenuti (positivi e negativi)
- interpretazione dei risultati delle due prove:
 - a. SAR negativa su tutti gli animali esaminati → **allevamento qualificato**, viene revocata la sospensione della qualifica con conseguente libero utilizzo del latte per il consumo umano. L'allevamento mantiene la qualifica per un successivo periodo massimo di dodici mesi. In questo caso, gli animali che eventualmente sono stati sottoposti ad abbattimento conoscitivo NON vengono indennizzati dal Servizio Veterinario Locale. L'allevatore percepisce soltanto l'eventuale ricavato della vendita delle carni al mattatoio.
 - b. In ogni altro caso (SAR positiva FDC positiva o SAR positiva FDC negativa o SAR negativa FDC positiva in almeno uno degli animali esaminati) → **allevamento infetto**; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla SAR o alla FdC o ad entrambe le prove.

OPPURE

2) Se il numero di animali con risultato positivo alla SAR è almeno pari o superiore a 4, può essere effettuata la **prova brucellinica** sugli animali risultati precedentemente positivi.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio effettuerà le attività legate alla prova brucellinica (sopralluogo in allevamento, applicazione della brucellina, interpretazione dei risultati della prova) insieme ai veterinari della ASL.

- Se tutti gli animali reagiscono negativamente alla prova allergica → **allevamento qualificato**, viene revocata la sospensione della qualifica con conseguente libero utilizzo del latte per il consumo umano. L'allevamento mantiene la qualifica per un successivo periodo massimo di dodici mesi.
- Se uno o più animali reagiscono positivamente alla prova allergica → **allevamento infetto**, revoca della qualifica; all'interno dell'allevamento infetto vengono considerati infetti tutti gli animali positivi alla brucellina o alla SAR o ad entrambe le prove

Fase B: Seconda prova sierologica è la ripetizione della Fase A.

ALLEGATO 1

Tabella 1 - Percentuali di allevamenti controllati su quelli previsti per il controllo, su tutto il territorio nazionale




Tabella 2 – Andamento della prevalenza della brucellosi nelle aziende ovi-caprine




Tabella 3 – Province italiane ufficialmente indenni da brucellosi ovi-caprina

